

AUDIZIONE CISL

presso le Commissioni riunite
I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e IV (Difesa)
della Camera dei Deputati

DDL 2139 “Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di Polizia, delle Forze Armate nonché del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”

(Roma, 22 gennaio 2025)

PREMESSA

La Cisl ringrazia la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati per la convocazione odierna sul DDL 2139 che reca misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di Polizia, del Corpo dei Vigili del Fuoco e delle Forze armate, settori fondamentali in quanto deputati alla tutela e alla salvaguardia della sicurezza dei cittadini storicamente oggetto di attenzione della nostra Confederazione.

Ci soffermeremo, nella disamina del testo, evidenziando alcune sensibilità trasferiteci dai nostri interlocutori del settore.

POLIZIA DI STATO

Art. 1 - Disposizione in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato.

Comma 1 – lett. a)

La Cisl non condivide le modifiche apportate nel comma in esame relativamente all'elevazione del periodo di servizio minimo nella sede di prima assegnazione a quattro anni (due se si tratta di sedi disagiate) per agenti in prova, vice questori in prova, commissari capo, in considerazione che questa norma mette di fatto una barriera alla mobilità, incide sul diritto di ricongiungimento familiare oltre che sul reddito individuale vista la mancata attuazione di una seria politica abitativa per il personale.

Sarebbe utile a tal proposito prevedere la possibilità di mettere a disposizione degli agenti alloggi a canone ridotto o incentivi specifici al fine di favorire la permanenza in territori, alcuni dei quali assolutamente disagiati.

Comma 1 – lett.c)

Relativamente alla figura del Prefetto che potrebbe essere designato alla guida della Scuola superiore di polizia, vista la peculiarità della funzione, la Cisl esprime le proprie riserve rispetto ad eventuali nomine di figure non provenienti dalla carriera della Polizia di Stato.

Art. 4 - Norme in materia di riduzione dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato

La CISL nel ribadire la fondamentale importanza della formazione non solo al momento dell'ingresso nel posto di lavoro ma durante tutto il percorso professionale, ritiene che la riduzione della durata dei corsi di formazione possa essere ammessa solo ed unicamente in una fase transitoria di carenza degli organici quale quella che si sta prospettando con il collocamento in quiescenza fino al 2030 di 40.000 unità sulle 95.000 attualmente in servizio.

Ritiene, invece, che a regime vada ripristinata l'ordinarietà in ordine alle ore di formazione da somministrare al personale, se non l'ampliamento della durata dei corsi per alcune figure professionali quali gli ispettori e i sovrintendenti.

VIGILI DEL FUOCO

Art. 12 - Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La CISL valuta positivamente il contenuto di questo articolo. E' necessario, infatti, intervenire sull'Ordinamento del personale per poter riconoscere attraverso le opportune modifiche nuovi ruoli e qualifiche che permettano in primis il riconoscimento della professionalità acquisita negli anni dagli operatori del Corpo e una migliore risposta al Paese in termini di garanzia del servizio di soccorso e di quello istituzionale prestato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'operazione di riordino delle carriere e del riconoscimento della professionalità deve, secondo la CISL, partire dai ruoli del personale non direttivo-non dirigente, cioè da quel personale che in turno quotidianamente garantisce l'attività di soccorso e dal lavoro svolto dal personale dei ruoli tecnici e amministrativi.

Preoccupa, invece, il comma 4) dell'art.12 che indica come dall'applicazione dell'articolo in questione non debbano derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Nessun vero processo riformatore anche se contenuto nella sua portata si può, infatti concretamente attuare senza il necessario investimento economico, allo scopo di evitare solo interventi di mera facciata, e non riconoscendo le aspettative dei lavoratori del Corpo.

Art. 13 - Ulteriori disposizioni in materia di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La CISL esprime apprezzamento per l'intervento proposto dal legislatore che accoglie le sollecitazioni sindacali nel prevedere, durante le fasi concorsuali sia esterne che interne riferite al personale del Corpo, che il diploma di secondo grado possa essere conseguito dal candidato entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale o della selezione interna.

Art. 14 - Ulteriori disposizioni in materia di assunzioni e trasferimenti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La CISL valuta positivamente il contenuto di questo articolo che al **comma 1** accoglie le richieste sindacali di aumentare l'organico di 54 unità del personale del ruolo degli Ispettori antincendi, mediante l'assunzione in servizio degli idonei della graduatoria del concorso interno approvata nel 2023.

Di contro avanziamo le nostre perplessità sul **comma 2)** in quanto riteniamo che il vincolo di permanenza presso la prima sede di assegnazione del personale neo assunto del ruolo dei vigili e dei direttivi debba essere completamente abrogato dal disposto normativo che lo prevede.

Sospendere questa anacronistica norma non solo risponde alle esigenze dei lavoratori neo-assunti, ma consentirebbe una miglior organizzazione del servizio sul territorio.

L'inserimento del vincolo di due anni sta determinando, infatti, difficoltà nei processi di mobilità del personale e un forte disagio dovuto al pendolarismo dei lavoratori fuori sede.

GUARDIA DI FINANZA

Art. 11 - Disposizioni in materia di trattamento economico a favore del personale del Comparto difesa e sicurezza

La CISL esprime contrarietà sul contenuto della norma in esame dal momento che esiste il concreto rischio che le prerogative di destinazione delle somme stanziare a titolo di "incentivi tecnici" vedano l'esclusione del personale non dirigente espressamente penalizzato da quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del Decreto del Ministro della Difesa del 22 ottobre 2024 che recita espressamente *"Alla ripartizione degli incentivi non partecipa il personale civile con qualifica dirigenziale e il personale militare con il ruolo di Ufficiale Generale, Ufficiale Superiore con grado di Maggiore, Tenente Colonnello e*

Colonnello e loro corrispondenti”.

Una deroga a tale disposizione dovrebbe, a nostro avviso, prevedere una necessaria norma che individui una percentuale massima sulle cifre da ripartire, lasciando fermo il principio generale che gli incentivi tecnici devono essere principalmente riconosciuti al personale non dirigente che svolge ordinariamente le funzioni tecniche.

ALTRE MISURE DI COMPETENZA DELLE FORZE DI POLIZIA, GUARDIA DI FINANZA E ARMA DEI CARABINIERI

Art. 17 - Modifiche in tema di contribuzione obbligatoria a carico del personale della Guardia di finanza in favore della «Cassa ufficiali» e del Fondo di previdenza, nonché in tema di utilizzo di economie di gara da parte del Fondo di assistenza per i finanziari, del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei Carabinieri

La CISL chiede la rivisitazione dell'indirizzo che incrementa la percentuale di contribuzione, eliminando tale previsione e rimettendo, conseguentemente, al Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza l'individuazione e l'adozione di misure alternative che non impattino sul personale, giacché ogni aumento della percentuale di contribuzione “riversa” ogni onere ai lavoratori iscritti.

Non neghiamo che sia possibile un “riequilibrio dei conti”, anche alla luce di aumenti delle quiescenze che non siano compensate dai nuovi ingressi di contributori, ma chiediamo che ogni eventuale necessario aggiustamento sia studiato ed individuato dal C.d.A. del Fondo con una visione alternativa dei correttivi da apportare, escludendo quindi di addossare ai dipendenti iscritti ulteriori forzose riduzioni stipendiali.